



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

Documento 29 - 2019

DDL N. 152-56-646 'Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria'

"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

XVII Legislatura - dicembre 2019



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Consigliere parlamentare capo ufficio preposto alla I Commissione legislativa, dott. Daniele Marino

Coadiutore parlamentare assegnato al Servizio: sig.ra Gilda Messina
Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752; 091 705 4884 - fax 091 705 4371 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi e dal Servizio delle Commissioni intende fornire materiale per l'approfondimento del disegno di legge n. 152 ed altri in materia di attività funerarie e di polizia mortuaria.

Il dossier prevede una scheda di sintesi nella quale sono contenuti i dati identificativi delle tre iniziative legislative a base del provvedimento e sono forniti spunti per l'istruttoria legislativa del disegno di legge.

Trattandosi di un tema che intreccia le competenze di vari enti, quali la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, si è ritenuto di delineare il contesto normativo nel quale l'intervento si inquadra descrivendo anche brevemente la normativa statale di interesse.

E' poi presente nel lavoro una scheda di lettura atta a commentare gli articoli del testo con riferimento espresso ai profili di criticità dello stesso.

Con riferimento alla normativa statale e regionale in materia nonché al relativo contenzioso costituzionale si rinvia all'appendice normativa contenuta in apposito dossier.

INDICE

SCHEDA DI SINTESI.....	5
DATI IDENTIFICATIVI.....	5
STRUTTURA ED OGGETTO	6
ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA	7
RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE	7
NORMATIVA DI INTERESSE	9
TESTO A FRONTE – ASPETTI DI CRITICITA'	12

SCHEDA DI SINTESI

DATI IDENTIFICATIVI

DISEGNO DI LEGGE	152	56	646
Titolo	<i>Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria</i>	<i>Sala del commiato e casa funebre. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n.18</i>	<i>Disciplina delle attività funerarie</i>
Iniziativa	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Settore di intervento	Igiene e sanità Enti locali Impresa	Enti locali	Igiene e sanità Enti locali Impresa
Numero di articoli	17	2	18
Commissione competente	I	I	I

STRUTTURA ED OGGETTO

Il disegno di legge riguarda la materia della cosiddetta “polizia mortuaria” nonché le attività funerarie, materie regolamentate da norme statali ed in particolare principalmente dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Lo Stato ha, inoltre, successivamente dettato una puntuale disciplina della cremazione e della dispersione delle ceneri con la legge 30 marzo 2001, n. 130.

La polizia mortuaria riguarda tutte quelle attività connesse alla morte di una persona. Si tratta, cioè, di un insieme di norme di diverso livello gerarchico che disciplinano le pratiche funerarie successive all’evento morte, le regole per il trasporto funebre e l’accoglimento nei cimiteri. Questo insieme di norme unisce profili strettamente amministrativi con profili di carattere igienico-sanitario. I principali enti attori delle procedure di polizia mortuaria sono, intanto, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali. Pertanto il termine "polizia" va inteso in senso amministrativo, ovvero come un insieme di funzioni di controllo e vigilanza esercitate da pubbliche autorità, e non, come nel linguaggio comune, quale attività di pubblica sicurezza.

La disciplina delle attività funerarie include anche le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente - nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte - degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti (vale a dire i soggetti che hanno subito il lutto) e dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale.

In materia concorrono diverse potestà legislative ed amministrative:

- spetta allo Stato dettare i principi fondamentali ed uniformi su tutto il territorio nazionale;
- alle regioni e province autonome compete la definizione della normativa di dettaglio;
- ai comuni spetta la regolamentazione delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E
COSTITUZIONALMENTE DEFINITE

Preliminarmente si rileva che il comparto di cui trattasi coinvolge competenze di enti diversi (comuni, aziende sanitarie, regioni, autorità giudiziaria) e che, pertanto, nell'ipotesi di una regolamentazione da parte della Regione appare necessario compiere un approfondimento specifico in merito alle implicazioni di ciascuna norma prevista ed alla sussistenza da parte della legge regionale della competenza in materia.

In particolare, tenuto conto dell'intreccio di competenze tra i vari soggetti che operano nel settore, le norme regionali potrebbero presentare aspetti di illegittimità costituzionale rispetto ai seguenti parametri:

- principi fondamentali in materia di "tutela della salute", in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
- competenza statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma lett. l), Cost. ed in materia di stato civile e anagrafi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. i), Cost.;
- con riferimento all'attività delle imprese funebri, laddove le norme regionali abbiano l'effetto di restringere indebitamente l'accesso al mercato, potrebbe appalesarsi una violazione della tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione;
- competenza esclusiva statale in tema di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali prevista all'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione;
- competenza esclusiva statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione (ad esempio in materia di disciplina della cremazione);
- ordinamento penale, di cui agli articoli 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, avuto riguardo ad eventuali sanzioni previste dalla legge regionale.

Tali parametri sono stati ritenuti violati in due recenti impugnative presentate dal Governo nazionale avverso leggi regionali che hanno disciplinato la materia della polizia mortuaria o quella delle attività funebri. Si tratta, in particolare, delle impugnative relative alle leggi della regione Lombardia n. 4 del 2019 e della regione Calabria n. 22 del 2018 successivamente abrogata con la legge regionale n. 7 del 2019, che si allegano.

Vanno per altro verso ribadite le seguenti competenze in capo alla Regione siciliana:

- potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di organizzazione amministrativa della Regione e degli enti dalla stessa controllati, ai sensi dell'art. 14 lettera p) dello Statuto;
- potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali, ai sensi dell'art. 14, lettera o) e 15 dello Statuto;
- potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, di cui all'art. 14, lettera d) dello Statuto;
- potestà legislativa concorrente in tema di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 17, lettera b) dello Statuto.

NORMATIVA DI INTERESSE

Le fonti che disciplinano la materia mortuaria sono diverse e di differente livello gerarchico.

Legislazione statale

Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34).

In particolare il decreto del 1934 stabilisce l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica.

Esso si occupa della denuncia della causa di morte (art. 103), degli obblighi di denuncia in materia di malattie infettive - diffuse (art. 254) e dei progetti di costruzione dei cimiteri (art. 228). Vi è poi l'intero Titolo VI dedicato alla polizia mortuaria. In tale titolo vi sono norme sull'obbligo dei comuni di avere un cimitero a sistema di inumazione, norme sulla localizzazione dei cimiteri a distanza dai centri abitati, l'assoggettamento dei trasporti funebri ad autorizzazione amministrativa, il divieto di seppellire cadaveri all'infuori dei cimiteri, norme sui crematori e sul collocamento delle urne cinerarie ed il rinvio ad apposito decreto reale per la determinazione di norme generali per l'applicazione dello stesso testo unico. L'art. 344 demanda poi ai regolamenti locali di igiene e sanità di disporre in materia, fra le altre, di polizia mortuaria. Tali regolamenti, ai sensi dell'art. 345, sono approvati dal Consiglio Comunale e inviati per parere al Ministero della Sanità.

Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Si tratta di un regolamento del Ministero della Sanità che trova la sua legittimazione nel citato Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

Il D.P.R. n. 285/90 è l'ultimo di una serie di regolamenti che nel tempo si sono succeduti. Parrebbe trattarsi di una fonte di grado secondario, ma va menzionata la presenza di un'autorevole dottrina (SCOLARO) che attribuisce natura di atto avente forza di legge al regolamento di polizia mortuaria.

Il regolamento di polizia mortuaria (DPR n. 285 del 10 settembre 1990) contiene disposizioni, tra le altre, in materia di obitori (capo III), di trasporto dei cadaveri (capo IV), sui cimiteri (capo IX e X), sulle sepolture private nei cimiteri (capo XVIII) e sui sepolcri privati fuori dei cimiteri (capo XXI).

Il D.P.R. 285/90 disciplina le denunce di morte e gli accertamenti dei decessi con i dovuti richiami all'ordinamento dello stato civile, nonché il periodo di osservazione dei cadaveri e gli obitori, stabilisce i requisiti necessari per il trasporto dei cadaveri, disciplina il riscontro diagnostico e il rilascio di cadaveri a scopo di studio, disciplina le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri e dà disposizioni generali sul funzionamento, costruzione, pianificazione territoriale dei cimiteri. Seguono poi norme per lo più tecniche sulle diverse forme di sepolture e norme, anche procedurali, sulla cremazione, sulle sepolture private, sulla soppressione dei cimiteri e sui reparti speciali, per poi concludersi con due disposizioni generali di cui l'ultima particolarmente interessante perché disciplina l'aspetto sanzionatorio. Per una maggiore comprensione del testo, il Ministero della Sanità ha emesso due circolari interpretative: la n. 24 del 24 giugno 1993 e la n. 10 del 31 luglio 1998. La prima ha carattere organico ed interpreta l'intero corpus di norme del D.P.R. n. 285/90.

Come noto le circolari interpretative hanno lo scopo di recare l'interpretazione di norme al fine di assicurarne l'uniforme interpretazione nell'ambito dell'apparato amministrativo che le deve applicare. Esse esercitano solamente una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma non hanno una rilevanza normativa all'esterno (Cass., sent. n. 11931 del 1995). Più limitata la circolare n. 10/98 che interpreta le norme in materia di esumazione e di spazi cimiteriali. Norme che interessano la polizia mortuaria in senso lato si ritrovano poi nell'ambito del nuovo Regolamento dello stato civile approvato recentemente con D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.

Legge n. 130 del 30 marzo 2001 Cremazione

E' stata poi approvata la legge n. 130 del 30 marzo 2001 recante "Nuove disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Tale legge disciplina la pratica funeraria della cremazione e della dispersione delle ceneri dando mandato al Governo di modificare le norme del D.P.R. n. 285/90 con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 delle legge n. 400 del 23 agosto 1988. Al momento tali modifiche non sono ancora state approvate.

Ad un ulteriore decreto sono state poi demandate le tariffe per le operazioni connesse alla cremazione o alla conservazione o dispersione delle ceneri. In attuazione di tale previsione sono stati emanati il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, dell'1 luglio 2002, concernente la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali, ed il decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 2006 concernente l'adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree

cimiteriali. Alle regioni spetta l'elaborazione di piani per la realizzazione dei crematori, la cui gestione è affidata ai comuni.

Si segnala infine che sono stati anche approvati alcuni specifici interventi concernenti:

- la limitazione della gratuità del servizio di inumazione e cremazione ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (oltre al caso di disinteresse da parte dei familiari): vedi l'art. 1, comma 7 bis, del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali). La medesima disposizione mantiene l'applicabilità delle tariffe comunali per il trasporto del cadavere anche nei casi di gratuità delle operazioni di inumazione e cremazione;

- la disciplina sull'edificabilità nelle zone adiacenti i cimiteri, con l'adozione dell'attuale formulazione dell'art. 338 del T.U delle leggi sanitarie: cfr. la legge n. 166 del 2002, art. 28.

Normativa di altre regioni

Alcune regioni inoltre sono successivamente intervenute per disciplinare la materia a livello territoriale, prevedendo le norme di dettaglio della normativa statale vigente (vedi, tra le altre, Emilia Romagna LR 29/7/2004, n. 19, Puglia LR 15/12/2008, n. 34, Friuli-V.G. LR 21/10/2011, n. 12, Abruzzo LR 10/8/2012, n. 41, Campania LR 25/7/2013, n. 7, Umbria LR 16/11/2018, n. 9, Basilicata LR 31/5/2018 n. 11, Sardegna LR 2/8/2018, n. 4).

Sicilia

La Sicilia è intervenuta in materia con la legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 recante “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”.

Il disegno di legge, pertanto, nelle parti in cui disciplina o fa riferimento ad aspetti concernenti la cremazione andrebbe coordinato la normativa vigente in ambito regionale.

TESTO A FRONTE – ASPETTI DI CRITICITA’

<p>Art. 1. <i>Finalità, oggetto e principi della disciplina</i></p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>2. In particolare, la presente legge:</p> <p>b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;</p>	<p>Riferimento ai profili igienico-sanitari e a norme sulla cremazione (vedi impugnative)</p>
<p>Art. 2. <i>Funzioni della Regione</i></p> <p>1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>c) può approvare, d’intesa tra Regione e Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;</p> <p>2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa tra Regione e Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e d’inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.</p>	<p>Interferenza con la disciplina contenuta nel regolamento statale di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285/1990)</p>
<p>Art. 4. <i>Funzioni e compiti dei Comuni per la realizzazione di cimiteri e crematori</i></p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l’eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di</p>	<p>Disciplina già contenuta disciplina in R.D. 1265/1934</p>

<p>rispetto, sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.</p> <p>4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.</p>	<p>Disciplina già contenuta disciplina in R.D. 1265/1934</p> <p>La norma è analoga all'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2010</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali</i></p> <p style="text-align: center;">(Omissis)</p> <p>2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2018, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.</p> <p>4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.</p>	<p>Ingerenza in materia di ordinamento civile?</p> <p>Norma analoga all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2010</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Informazione ai cittadini</i></p> <p>1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire, la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all'equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell'ambiente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. <i>Funzioni amministrative e di vigilanza</i></p> <p style="text-align: center;">(Omissis)</p>	

<p>2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.</p>	<p>Contrasto con la normativa statale (art. 105 d.P.R. n. 285/1990) Norma impugnata legge Calabria</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>Regolamenti comunali</i></p> <p>1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento. <i>(Omissis)</i></p> <p>3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente per territorio.</p>	<p>Inserire riferimento a normativa statale</p> <p>Norma analoga sui cimiteri per animali di affezione. E' stata impugnata nella legge Lombardia, in quanto non presente nella disciplina statale</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>Organizzazione delle attività di medicina necroscopica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis)</i></p> <p>2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.</p>	<p>Le modalità di accertamento dell'evento morte sono previste dalla normativa nazionale</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Decesso per malattia infettiva e diffusiva</i></p> <p>1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e s.m.i..</p>	<p>Deroga alla normativa statale</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis)</i></p> <p>9. Il rilascio del passaporto mortuario e il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e s.m.i. competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e s.m.i. viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.</p> <p>10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e s.m.i. e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucri di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.</p>	<p>Opportuno specificare che il trasporto debba essere effettuato con le modalità previste dalla normativa nazionale</p> <p>La previsione di un'attestazione fornita dall'impresa in luogo del certificato dell'azienda sanitaria non è contenuta nella disciplina nazionale.</p> <p>Analogamente si osserva che il comma 10 introduce deroghe alla normativa statale.</p>

<p>Art. 11. <i>Cremaazione</i></p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volont� espressa del defunto. La dispersione delle ceneri pu� avvenire unicamente in aree a ci� destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non pu� comunque dare luogo ad attivit� aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri � in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi � consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri � eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremaazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attivit� funebre di cui all'articolo 13.</p>	<p>La disciplina della cremaazione e della dispersione delle ceneri � contenuta nella normativa statale, in particolare nella legge n. 130 del 2001. Alle Regioni spettano compiti di programmazione e coordinamento per la costruzione e gestione dei crematori. Inoltre la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, � analoga a quella dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2010.</p>
<p>Art. 12. <i>Esumazioni ed estumulazioni</i></p> <p>1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessit� di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASP.</p>	<p>Contrasto con la normativa statale (articoli 82 e 84 d.P.R. n. 285/1990).</p>

<p>Art. 13. <i>Attività funebre</i></p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>5. E' vietato l'esercizio d'intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.</p>	<p>Analoga norma sul divieto di intermediazione è stata impugnata nella legge Calabria, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) che attribuisce alla competenza statale la materia della tutela della concorrenza.</p>
<p>Art. 14. <i>Strutture per il commiato e trasporto a domicilio della salma</i></p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>7. Su richiesta dei familiari e a loro carico, la salma può essere trasportata dal luogo del decesso alla sala commiato, alla camera mortuaria della struttura sanitaria, all'obitorio o all'abitazione privata, purché in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, per la prosecuzione del periodo di osservazione. Il trasporto avviene a cassa aperta, i tempi di osservazione e le conseguenti procedure di accertamento della morte (visita necroscopica) vengono completate nella sede del trasporto.</p> <p>8. Nel caso di consenso dei familiari alla donazione delle cornee, i tempi di osservazione vengono ridotti con l'esecuzione di ECG tanato-diagnostico e sottoscrizione di apposito verbale di accertamento della morte. Dopo tale atto può essere eseguito il prelievo delle cornee e il cadavere può essere inviato al luogo del commiato.</p>	<p>La previsione del trasporto in cassa aperta non è contenuta nella disciplina statale e appare in contrasto con i principi in materia di tutela della salute.</p> <p>La disciplina della donazione di organi è contenuta nella normativa statale e fa riferimento alla competenza in materia di ordinamento civile.</p>

